



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

REGOLAMENTO

PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITA' TELEMATICA (TELECONFERENZA-TELEPRESENZA)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video (anche nella forma cosiddetta della “telepresenza”) delle riunioni della Giunta Comunale di Gropello Cairoli che, per le decisioni di competenza, decida di avvalersi di questa modalità in caso di difficoltà a garantire la presenza fisica da parte dei componenti della Giunta medesima.
2. Per “modalità telematica” si intende la possibilità che uno o più componenti dell’Organo Collegiale partecipino alla riunione da luoghi diversi dalla sede municipale, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio – video a distanza.
3. La riunione in modalità telematica può essere utilizzata dalla Giunta Comunale anche per discutere e per deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non si presuppone la necessità/opportunità di una discussione collegiale svolta in presenza di tutti i componenti

Art. 2 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni della Giunta Comunale presuppone disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) l’identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
 - b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri;
 - c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità mediante una conduzione delle riunioni che consenta interventi “a rotazione” e dibattiti dei partecipanti;
 - d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
 - e) la simultaneità nella espressione dei voti, in caso di ricorso alla votazione per le decisioni da prendere;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo e alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati siano disponibili e garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.
3. La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità di chi presiede o indice la riunione.

TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 3 – Convocazione

1. La convocazione delle riunioni della Giunta Comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti /partecipanti;
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità telematica (videoconferenza, sistema di telepresenza, posta elettronica di cui il componente dell'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, etc.).

Art. 4 – Svolgimento delle sedute telematiche

1. Per lo svolgimento delle sedute telematiche la Giunta Comunale, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 2 del presente Regolamento, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.
2. Prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario Comunale la verifica circa la necessaria sussistenza del numero legale dei partecipanti, con la specificazione a verbale delle modalità di partecipazione a distanza.

Art. 5 - Eventuali problemi tecnici di connessione

1. Nell' ipotesi in cui nell' ora prevista per le riunioni o durante lo svolgimento delle stesse si verificano problemi tecnici che rendano non possibile il collegamento in modo ottimale (p.es. efficienza/efficacia dell' audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento, etc.), si potrà – a discrezione del Sindaco che deve valutare le circostanze concrete in relazione alle norme applicabili e allo scopo della riunione – comunque dare ugualmente corso alla riunione, quando il giudizio espresso dal Sindaco sia almeno di adeguatezza dello strumento telematico di supporto.
2. Nell' ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità della riunione telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (p.es. ricorso alla sola connessione voce mediante altro mezzo telematico, etc.), si potrà dar corso comunque alla riunione fino alla eventuale risoluzione del problema e il ripristino delle normali condizioni di interattività della stessa.

Art. 6 – Verbale della riunione

1. Della riunione della giunta comunale è redatto, a cura del Segretario Comunale, apposito verbale, nel rispetto delle norme applicabili al caso di specie, nel quale devono anche essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta, con la specificazione che la riunione sia svolta in modalità telematica indicando nel dettaglio le modalità di connessione (teleconferenza, telepresenza, connessione telematica audio video a distanza, altro);
 - b) i nominativi degli assessori che hanno partecipato alla riunione e delle sedi di collegamento;

- c) l'esplicita dichiarazione del Sindaco sulla validità della riunione, in relazione a quanto previsto dall' art. 2 comma 3 del presente Regolamento;
 - d) gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione, le soluzioni di problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ad ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme specifiche applicabili e a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. La seduta telematica, per come sopra regolamentata, è da ritenersi svolta a tutti gli effetti presso la sede legale del Comune di Gropello Cairoli.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statuarie e regolamentari vigenti in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è adottato con deliberazione di Giunta Comunale ed entra in vigore dall'esecutività del provvedimento di approvazione